

# REGIME PREVIDENZIALE E CONTRIBUTIVO IN AGRICOLTURA

Incontro del 19/07/2021

# Figure professionali e caratteristiche dell'iscrizione nella gestione Inps agricola

## COLTIVATORI DIRETTI

Sono piccoli imprenditori che si dedicano direttamente ed abitualmente alla manuale coltivazione dei fondi, in qualità di proprietari, affittuari, usufruttuari, enfiteuti e/o all'allevamento ed alle attività connesse.

In questo ambito, l'obbligatorietà delle assicurazioni sociali, è nata con la legge 1047/57, successivamente modificata dalla legge 9/63 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordino delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri) e dalla legge 233/90 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi).

# COLTIVATORI DIRETTI

Requisiti per ottenere l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria da parte del coltivatore diretto e degli appartenenti al suo nucleo familiare (parenti e affini fino al 4° grado).

- **REQUISITI OGGETTIVI:** il fabbisogno lavorativo necessario per la gestione dell'azienda non deve essere inferiore a 104 giornate annue (art. 3 L. 9/63). Il nucleo familiare del coltivatore diretto deve far fronte autonomamente ad almeno un terzo del fabbisogno lavorativo annuo occorrente per la gestione dell'azienda (art. 2 L. 9/63).

N.B.: Qualora il coltivatore diretto sia proprietario di un fondo che necessita di meno 104 giornate di lavoro annue, è escluso dalla qualifica e dal regime previdenziale di Coltivatore Diretto, ma se effettua nel corso dell'anno meno di 51 giornate come Operaio a Tempo Determinato (detto anche giornaliero di campagna o bracciante agricolo) può integrare la contribuzione da lavoro dipendente con versamenti volontari.

## COLTIVATORI DIRETTI

- **REQUISITI SOGGETTIVI:** l'attività deve essere svolta con abitudine e prevalenza per impegno lavorativo e reddito ricavato (artt. 1 e 2 L. 1047/57). Ai sensi dell' art. 2 della L. 9/63, il requisito della abitudine si ritiene sussistere quando l'attività sia svolta in modo esclusivo o prevalente, intendendosi per attività prevalente quella che occupi il lavoratore per il maggior periodo di tempo nell'anno e costituisca la maggior fonte di reddito. Se il soggetto esercita contemporaneamente più attività, è necessario determinare quale sia l'attività prevalentemente esercitata in riferimento al tempo e reddito ricavato. Va valutata, inoltre, la compatibilità di una doppia contribuzione in relazione al tipo di attività svolta ed alla veste in cui l'attività stessa viene esercitata. (Circ. n. 177 del 11/11/2003)

# IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI

- Con l'emanazione della legge 233/90, la tutela previdenziale è stata estesa anche agli imprenditori agricoli che, per le notevoli estensioni dei terreni posseduti e per il fabbisogno di giornate lavorative, non potevano essere inquadrati come Coltivatori diretti.
- A decorrere dal 01/07/1990, è stata riconosciuta la figura dell'IMPRENDITORE AGRICOLO A TITOLO PRINCIPALE - (IATP), al soggetto che si dedicava con professionalità all'organizzazione, programmazione e coordinamento dei fattori produttivi.
- Su tale figura è poi intervenuto il D.Lgs 99/2004 che ha modificato la precedente normativa istituendo la nuova qualifica di IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE - (IAP) estendendone l'applicabilità anche ai soci di società agricole.

# IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI

- Pertanto, attualmente, viene considerato IAP colui che, in possesso di conoscenze e competenze professionali, dedichi all'attività agricola di impresa, direttamente o in qualità di socio, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime, almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro (25% per le aziende ubicate in zone svantaggiate di cui all'art. 17 del reg. CE n.1257/99)

# IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI

Fino alla data del 22 aprile 2004 l'accertamento dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo era di competenza dell'Inps. Dal 06 maggio 2004 (D.lgs 99/2004) tale accertamento e riconoscimento viene demandato alle Regioni. L'Inps ha comunque la facoltà di acquisire tutte le altre informazioni necessarie all'inquadramento aziendale ai fini dell'imposizione contributiva.

## ALTRE TIPOLOGIE DI SOGGETTI

- **Collaborazione occasionale:** Può essere esercitata da parenti ed affini, entro il 3° grado, del Coltivatore Diretto per tutto il ciclo produttivo delle coltivazioni praticate. Tale collaborazione deve essere occasionale o ricorrente di breve periodo, solidale ed in gratuità salvo il rimborso di spese per mantenimento ed esecuzione dei lavori. Pertanto ove ricorrono detti requisiti la collaborazione occasionale non comporta alcun obbligo contributivo nei confronti degli Enti Previdenziali
- **Coadiuvante:** L'art. 2 della legge 463/59 ha esteso l'obbligo assicurativo ai familiari coadiuvanti, intendendosi come tali i familiari dell'iscritto che lavorino abitualmente e prevalentemente nell'azienda.

# ISCRIZIONE PREVIDENZA AGRICOLA

Il lavoratore agricolo autonomo deve essere iscritto negli elenchi nominativi del Comune ove è ubicata la maggiore estensione dei terreni (sede del centro aziendale), e se i terreni occupano il territorio di più comuni, appartenenti anche a province diverse, la competenza è attribuita alla Sede Inps ove fa capo il Comune con la maggiore estensione dei terreni.

La comunicazione di inizio attività dell'impresa (CD o IAP) deve essere effettuata obbligatoriamente attraverso il canale di ComUnica dal 30/04/2010.

## TERMINI PER LE DOMANDE

- **Iscrizione** alla gestione previdenziale viene presentata entro 90 giorni dall'inizio dell'attività che decorre da data certa (atto di compravendita, contratto di affitto o comodato, termine di precedente attività lavorativa ecc.).
- **Variazione** nella composizione del nucleo familiare o del domicilio, della superficie, della coltura o del reddito dei terreni condotti, dei capi di bestiame allevati, entro 90 giorni dall'avvenuta variazione.
- **Cancellazione** entro 90 giorni dalla cessazione dell'attività causata dalla mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi; decesso, cambio di attività, vendita dei terreni, ridotta capacità lavorativa ecc.

## MODALITA' CALCOLO CONTRIBUTI

La contribuzione IVS dovuta dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali è determinata applicando le aliquote di finanziamento al reddito convenzionale individuato in base alla classificazione delle aziende nelle quattro fasce di reddito indicate nella “Tabella D”, allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233

Fasce reddito agrario	Importo reddito agrario	Giornate per ogni unità operativa
FASCIA 1	da 0 a 232,40	156
FASCIA 2	da 232,41 a 1032,91	208
FASCIA 3	da 1032,92 a 2324,05	260
FASCIA 4	Oltre 2324,06	312

## MODALITA' CALCOLO CONTRIBUTI

- Ciascuna azienda è inclusa per ciascun anno, nella fascia di reddito convenzionale corrispondente al reddito agrario dei terreni condotti.
- Il reddito convenzionale per ciascuna fascia è determinato, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 233/1990, moltiplicando il reddito medio convenzionale giornaliero - stabilito annualmente con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sulla base della media delle retribuzioni medie giornaliere degli operai agricoli - per il numero di giornate indicate nella citata "Tabella D", in corrispondenza della fascia di reddito in cui si colloca l'azienda
- Per le imprese agricole di allevamento di animali per le quali manchi il reddito agrario, l'inclusione nelle fasce di reddito convenzionale sarà effettuata sulla base di criteri determinati in relazione alle dimensioni delle aziende e distintamente per singole specie di animali.

## CALCOLO CONTRIBUZIONE ANNO 2021

- Si moltiplica il reddito medio convenzionale giornaliero (fissato a 59,66 euro per il 2021 dal DM 10/06/2021) per il numero di giornate indicate nella «TABELLA D» allegata alla L. 233/90, in corrispondenza della fascia di reddito in cui si colloca l'azienda.
- Al risultato così ottenuto occorre applicare l'aliquota di finanziamento pari, dal 2018, al 24%. Tale aliquota è fissa a prescindere dall'età del lavoratore e dall'ubicazione dell'attività (zona normale o svantaggiata). L'aliquota di finanziamento è comprensiva del contributo addizionale del 2%, previsto dall'articolo 12, comma 4, della legge n. 233/1990.
- Alla contribuzione così determinata si aggiunge il contributo addizionale pari, per l'anno 2021, a 0,68 euro per ogni giornata di iscrizione, calcolato nel limite massimo di 156 giornate annue per ciascuna unità attiva.

# CALCOLO CONTRIBUZIONE ANNO 2021

- Si aggiunge il contributo di maternità fissato nella misura annua pari a 7,49 euro ed è dovuto per ciascuna unità iscritta alla Gestione.
- Si aggiunge infine il contributo INAIL, nella misura annua di 768,50 euro per le zone normali e 532,18 euro per i territori montani e le zone svantaggiate. In agricoltura la contribuzione è unificata in quanto i contributi INPS e INAIL vengono accertati e versati in unica soluzione all'INPS, non è richiesta l'iscrizione all'INAIL. L'imprenditore agricolo professionale non è assicurato ai fini INAIL, in quanto si ritiene che non partecipi direttamente alla coltivazione o allevamento aziendale.

# CALCOLO CONTRIBUZIONE ANNO 2021

Contributo	Zone normali	Zone svantaggiate e territori montani
1) Assicurazione IVS + addiz. IVS Legge 233/90	24%	24%
2) Addizionale IVS Legge 160/75	0,68	0,68
3) Indennità maternità	7,49	7,49
4) Assicurazione Inail	768,50	532,18

# CALCOLO CONTRIBUZIONE ANNO 2021

IMPORTO ANNUO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAI COLTIVATORI  
DIRETTI, COLONI, MEZZADRI – zone normali

FASCIA REDDITO	IMPORTO ANNUO CONTRIBUTI
FASCIA 1	€ 3.115,74
FASCIA 2	€ 3.860,30
FASCIA 3	€ 4.604,85
FASCIA 4	€ 5.349,41

## AGEVOLAZIONI

- Lavoratori autonomi con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto, possono chiedere la riduzione del 50% dei contributi dovuti.
- Nuovi lavoratori autonomi under 40 che si iscrivono alla gestione Inps per la prima volta nel corso dell'anno 2021: la Legge di bilancio per il 2021 (art.1, c. 33, L. 178/2020) ha esteso l'esonero dal versamento dei contributi già previsto per l'anno 2020. L'esonero è totale, spetta solo per i primi 2 anni di attività, e riguarda solo la quota INPS per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (cd IVS). Devono invece essere regolarmente corrisposti il contributo annuo di maternità ed il contributo destinato all'INAIL

## MODALITA' DI VERSAMENTO

Il pagamento dei contributi agricoli avviene tramite modello F24, con causale LAA, importi predefiniti e suddivisi in 4 rate. Le date di scadenza sono:

- 1° rata 16 luglio
- 2° rata 16 settembre
- 3° rata 16 novembre
- 4° rata 16 gennaio (dell'anno successivo).

N.B. L'accredito dei contributi annui non è frazionabile, pertanto, avverrà solo dopo il versamento di tutte le quattro rate

## DISPOSIZIONE PER EMERGENZA COVID-19

- Con il messaggio n. 2418 del 25/06/2021, l'Inps ha disposto il differimento fino a nuova comunicazione dei termini di pagamento, già scaduti o di imminente scadenza, dei contributi dovuti dai lavoratori autonomi agricoli interessati dagli esoneri contributivi disposti dalla legislazione di emergenza Covid-19, nelle more della definizione delle procedure di attuazione. E' quindi previsto il differimento, a data da destinarsi, del versamento della prima rata dei contributi in scadenza al 16/07/2021. Il messaggio non specifica se il differimento riguardi l'intera categoria di lavoratori ovvero i possibili beneficiari degli esoneri contributivi.
- L'art. 16-bis del DL 137/2020 prevede un esonero contributivo per il mese di gennaio 2021 a favore delle filiere della pesca e dell'acquacoltura con specifici codici ATECO
- L'art. 70 del DL 73/2021 ha introdotto un esonero contributivo per il mese di febbraio 2021 per le filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo